

RISCOSSI € 396
PER DIRITTI

CORTE D'APPELLO DI TRENTO

Seconda Sezione Civile

La Corte composta dai magistrati:

dott. Domenico Tagliatalata

Presidente

dott. Ugo Cingano

Consigliere

dott. Dino Erlicher

Consigliere relatore

ha pronunciato il seguente

decreto

sul reclamo ai sensi dell'art. 26 L.F. proposto da

Banca Popolare di Vicenza soc. coop. per azioni

con l'avv. **Sebastiano** di Vicenza ed elett. dom. in Trento presso l'avv. **A. Agostini**

reclamante

nei confronti di

Gruppo Adige Bitumi spa

con gli avv. **Beccana Balduzzi** di Milano e **L. Ebnoced** elett. dom. presso quest'ultima


reclamata

La **Banca Popolare di Vicenza** ha impugnato il provvedimento del Tribunale di Trento dd. 16.8.2013 con il quale, in accoglimento dell'istanza della società **Gruppo Adige Bitumi** spa che aveva presentato domanda di concordato preventivo "con riserva" ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., è stata disposta ex art. 169 bis L.F. la sospensione per sessanta giorni dei "contratti bancari di anticipazione su contratti e su fatture elencati nell'istanza, fatte salve le cessioni di crediti risultanti da atti aventi data certa anteriore al deposito della domanda di concordato con riserva."

Va esaminata preliminarmente l'eccezione di incompetenza sollevata dalla società resistente la quale ha rilevato che, essendo impugnato un provvedimento assunto dal giudice delegato, il reclamo ex art. 26 L.F. andava proposto davanti al Tribunale anziché dinanzi a questa Corte.

Il rilievo non è fondato. Va precisato che l'art. 169 bis L.F. prevede che le autorizzazioni alla sospensione e allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione della domanda di concordato vengano rilasciate dal Tribunale prima del decreto di ammissione e successivamente dal giudice delegato. Nel caso in esame, non essendo ancora stato ammesso il concordato preventivo, il decreto reclamato è stato

Mi



emesso dalla dott. Attanasio che, quale giudice relatore, con il provvedimento di avvio della procedura del concordato con riserva della Gruppo ~~Edige Blue~~ spa (di seguito ~~SAB~~) era stata delegata dal tribunale, in composizione collegiale, "per le autorizzazioni di cui agli artt. 161, comma 7, 169 bis e 182 quinquies, commi 1, 3 e 4". In forza di tale delega, sulla cui legittimità le parti non hanno manifestato dubbi, il giudice relatore ha emesso il provvedimento autorizzativo. Ciò posto, è evidente che si tratta di decreto riferibile al Tribunale (assunto tramite il giudice relatore a ciò espressamente delegato) e non al giudice delegato alla procedura di concordato (che non era stato ancora nominato), onde deve ritenersi corretta la presentazione del reclamo alla Corte d'Appello.

Passando ad esaminare i motivi di reclamo, si rileva che è stata eccepita in primo luogo l'inammissibilità della sospensione dei contratti pendenti nell'ambito della procedura di concordato prenotativo, non essendovi ancora il piano concordatario rispetto al quale poter valutare l'opportunità di assumere le iniziative previste dall'art. 169 bis. La questione è stata oggetto di approfondite valutazioni da parte dei giudici di merito e l'orientamento nettamente prevalente formatosi (di cui viene dato ampio riscontro nella memoria di costituzione della resistente) è nel senso della applicabilità dell'art. 169 bis L.F. anche in pendenza del concordato con riserva. Nell'aderire a tale indirizzo, che si fonda oltre che sul dato letterale (generico riferimento al concordato ex art. 161 che comprende anche quello con riserva), anche su un'interpretazione sistematica che valorizza la finalità strumentale al buon esito della procedura concorsuale, la Corte ritiene in particolare che sia compatibile con il concordato ex art. 161, comma 6, la misura della sospensione che ha, per sua natura, carattere provvisorio e cautelativo, oggetto del provvedimento impugnato; risulterebbe invece più difficile, ad avviso di questi giudici, giustificare nella fase "prenotativa" lo scioglimento dei contratti, che ha carattere definitivo, a motivo dall'incertezza circa l'effettivo avvio di una procedura di concordato preventivo.

Una volta ritenuta l'applicabilità dell'art. 169 bis, limitatamente alla sospensione dei contratti, anche ai concordati con riserva deve escludersi che il provvedimento impugnato debba essere inteso come sospensivamente condizionato al deposito del decreto di ammissione alla procedura di concordato vero e proprio. Non v'è infatti alcun elemento normativo che legittimi tale interpretazione e il carattere provvisorio della misura ne consente l'efficacia immediata. Del resto, qualora si dovesse accedere alla valutazione della ricorrente, verrebbe vanificata la finalità del ricorso per ottenere la misura disposta.

Parimenti infondata è la censura di illegittimità del decreto reclamato per omessa determinazione dell'indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al

mancato adempimento, da considerare quale credito concorsuale, come previsto dall'art. 169 bis, comma 2. Premesso che la semplice sospensione per un periodo di sessanta giorni dei contratti bancari non dovrebbe comportare alcun pregiudizio alle ragioni della ricorrente, essendo pacifico che alla scadenza di detto termine, in mancanza di scioglimento, i rapporti negoziali riprendono la loro efficacia, è stato osservato che la quantificazione dell'indennizzo, in mancanza di accordo delle parti, dovrebbe trovare soluzione in un giudizio di cognizione ordinario.

Ha sostenuto la reclamante che i contratti di anticipazione bancaria non sono suscettibili di ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 169 bis perché non si tratterebbe di "contratti in corso di esecuzione" che sono soltanto quelli bilaterali rispetto ai quali entrambe le prestazioni sono ancora, in tutto o in parte, ineseguite. Nel caso di anticipazione con patto di compensazione (senza cessione di credito) ci sarebbe una sola prestazione da eseguire a carico del beneficiario della anticipazione che deve restituire quanto messogli a disposizione dalla banca, mentre quest'ultima avrebbe già eseguito per intero la sua obbligazione. Il rilievo, che trae spunto dal provvedimento del Tribunale di Vicenza dd. 20.6.2013 citato nel reclamo, non può essere accolto. A prescindere dal fatto che vi sono numerose pronunce di merito che pacificamente ammettono le misure ex art. 169 bis anche per i contratti di anticipazione bancaria, osserva la Corte che anche in questo tipo di contratti permangono, durante l'intero rapporto, attività anche a carico della banca quali l'incasso dei crediti, la loro compensazione e più in generale un comportamento diligente nella gestione dei rapporti. E, invero, sono proprio le prestazioni della banca a risentire maggiormente della sospensione, dal momento che il beneficiario dell'anticipazione di per sé non deve astenersi da attività a suo carico.

Vengono censurate nel reclamo le ragioni espresse dal Tribunale a giustificazione della sospensione disposta. In particolare si è rilevato che l'efficacia dei contratti bancari era stata sospesa per evitare un pregiudizio alla massa creditoria mentre invece occorreva valutare l'utilità della misura rispetto alla proposta concordataria e all'attuazione del relativo piano. Nemmeno questo argomento è idoneo ad inficiare il provvedimento impugnato. Osserva la Corte che nell'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 169 bis presentata da GAB sono esplicitati i motivi per i quali, con riferimento alle finalità del concordato preventivo che sarebbe stato proposto, la richiesta sospensione risultava opportuna perché funzionale al buon esito della procedura concorsuale. Deve ritenersi che la sintetica motivazione del decreto dd. 16.8.2013 abbia in realtà recepito e condiviso

Di

per relationem le ragioni esposte dalla debitrice nell'istanza e quindi , anche sotto questo profilo, il provvedimento reclamato è esente da vizi.

Con l'ultimo motivo di impugnazione la reclamante ha lamentato la violazione del principio del contraddittorio perché il provvedimento che ha disposto la sospensione è stato assunto inaudita altera parte sulla base di quanto prospettato dalla sola debitrice istante. La questione è stata esaminata recentemente dal Tribunale di Udine (decreto dd. 25.9.2013) che, con argomentazioni che meritano condivisione, ha sostenuto che l'articolo 169 bis L.F., in tema di sospensione dei contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo, non prescrive che il giudice debba necessariamente sentire il contraente in bonis, la cui convocazione potrebbe rivelarsi incompatibile con l'urgenza della decisione da assumere.

Ritenendosi applicabile anche ai procedimenti camerali di natura contenziosa, qual è il presente, la disciplina introdotta dalla cd. legge di stabilità 2013, si dà atto che per effetto della decisione di rigetto del reclamo sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 bis, dello stesso DPR.

La novità delle questioni trattate e delle disposizioni normative applicate giustifica ampiamente l'integrale compensazione delle spese di procedura.

P.Q.M.

rigetta il reclamo in esame e compensa interamente le spese di procedura, dando atto che sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002. Si comunichi.

Trento, 22 ottobre 2013

Il Presidente

CORTE D'APPELLO
TRENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 4 NOV. 2013

IL FUNZIONARIO
CANCELLERIA

Ar